

TRIBUNALE DI ORISTANO

Il Giudice dell'esecuzione

nella persona del dott. Gaetano Savona,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.9.2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

All'udienza del 20.7.2018 e, successivamente, all'udienza del 7.9.2018, fissate per la discussione e approvazione del progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato alla vendita (ritualmente depositato e notificato alle parti), il creditore procedente, Satta Giuseppino, ha formulato contestazione al progetto.

Al riguardo, è bene precisare sin da ora che il presente giudizio esecutivo ha conosciuto due diverse opposizioni da parte del debitore, Pibiri Luigi, entrambe rigettate.

La prima opposizione, introdotta con ricorso del 21.8.2014, verteva sull'insussistenza del diritto sostanziale del creditore procedente, ed, invero, è stata definita con provvedimento del giudice dell'esecuzione del 14.10.2014, il quale, dato atto che all'udienza fissata per sentire le parti sull'istanza cautelare, nessuno era comparso, si limitava ad assegnare il termine per l'introduzione del giudizio di merito.

La seconda opposizione, introdotta con ricorso del 21.1.2015, verteva anch'essa sull'insussistenza del diritto sostanziale azionato (per prescrizione dello stesso), ed è stata definita con ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare del 13.3.2015.

Orbene, Satta Giuseppino ha contestato l'erroneità del progetto di distribuzione nella parte in cui non prevede il riconoscimento in suo favore del privilegio ex artt. 2770 c.c. con riferimento alle spese dallo stesso affrontate (e liquidategli dal giudice della cautela) per un'opposizione a precetto.

Al riguardo, il procedente ha rappresentato che nel giudizio è intervenuto soltanto un altro creditore (peraltro ipotecario), Agenzia delle Entrate Riscossioni, che si è avvantaggiato dell'esito dell'opposizione in quanto, se il ricorso fosse stato accolto, non avrebbe potuto procedere autonomamente all'espropriazione.

Infatti, osserva l'odierno opponente, ai sensi della disciplina dettata dal D.P.R. 602/73, come modificato con il D.L. 69/2013, l'Agente della Riscossione non avrebbe potuto agire esecutivamente in via autonoma, in quanto i crediti per cui è intervenuto (dapprima in data 8.6.2016 e successivamente il 22.9.2016) sono di importo complessivo inferiore a 120.000,00 euro.

Il riferimento è all'art. 76, comma I, lettera b), del d.p.r. 602/73 (nella formulazione in vigore al momento della decisione dell'opposizione e dell'intervento dell'Agente della riscossione), a tenore del quale *“Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:..... b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può*



procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto”.

§§§

L'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.

Ai sensi dell'art. 2770 c.c. *“I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi”.*

Sicché, le spese affrontate da un creditore per l'espropriazione del bene pignorato, che abbiano realizzato l'interesse comune dei creditori, devono essere soddisfatte con privilegio rispetto agli altri crediti.

Rientrano pacificamente in questa categoria le spese per il precetto, per il pignoramento, per il compenso dell'esperto stimatore, del professionista delegato alla vendita e del custode, per la pubblicità della gara e, infine, per l'utilizzo della piattaforma telematica di vendita.

Solitamente, per contro, non sono riconducibili nell'alveo delle spese privilegiate ex art. 2770 c.c., quelle affrontate dal creditore in sede di opposizione all'esecuzione. Ciò in quanto, ordinariamente, il singolo creditore che resista all'opposizione all'esecuzione non porta un vantaggio a tutti gli altri creditori, che ben possono procedere nell'esecuzione in forza di titolo autonomo.

Tale affermazione, tuttavia, non è sempre corretta. Si consideri, a titolo di esempio, l'opposizione di terzo, che, se accolta, comporterebbe l'arresto dell'esecuzione *tout court*; oppure l'opposizione ad un atto esecutivo che, ove riconosciuto viziato, comporterebbe la conseguenziale caducazione di tutto il giudizio esecutivo.

In queste ipotesi, appare evidente che l'attività difensiva del creditore che si costituisca nell'opposizione e ne ottenga il rigetto, si risolve in un vantaggio per tutti i creditori, in quanto l'espropriazione, altrimenti, si sarebbe arrestata.

Venendo al caso di specie, questo Giudice ritiene che l'attività difensiva svolta dal Satta nelle opposizioni non fosse volta, effettivamente, a vantaggio di tutti i possibili creditori. Donde l'esclusione del privilegio ex art. 2770 c.c. per le spese sostenute dall'opposto.

Le opposizioni proposte dal debitore, infatti, sono state tutte volte a contestare la persistenza del diritto di credito del precedente, in quanto prescritto. In questa ottica, pertanto, non può affermarsi che le spese affrontate dal medesimo si siano risolte nella conservazione del bene ai fini dell'espropriazione o nella salvezza degli atti del giudizio esecutivo.

Satta Giuseppino, tuttavia, ha prospettato anche un ulteriore argomento a sostegno della sua contestazione, laddove ha evidenziato l'impossibilità dell'Agente della Riscossione di procedere autonomamente in quanto i crediti per i quali lo stesso è intervenuto sono inferiori a 120.000,00 euro.



L'argomento è suggestivo ma, ad avviso dello scrivente, infondato.

Orbene, è vero che i crediti per i quali l'Agente della riscossione domanda soddisfazione sono inferiori alla soglia di 120.000,00 euro, in vigore all'epoca dell'opposizione all'esecuzione e degli interventi nella procedura. Sicché non è erroneo affermare che il creditore intervenuto non avrebbe potuto agire in via autonoma per l'esproprio del bene staggito né avrebbe potuto far avanzare una procedura che, senza l'attività difensiva del procedente, si sarebbe potuta arrestare o addirittura estinguere.

E' quindi vero che, in concreto, l'attività difensiva espletata dal Satta si è risolta in un vantaggio per l'unico altro creditore intervenuto, Agenzia delle Entrate Riscossioni s.p.a..

Tale circostanza, tuttavia, non è da sola sufficiente a far rientrare le spese dell'opposizione a precetto fra quelle tutelate dal privilegio ex art. 2770 c.c..

Il privilegio in questione, infatti, ad avviso di questo Giudice, è rivolto a tutela di quelle spese che il creditore ha affrontato a vantaggio dell'espropriazione in generale e di tutti i creditori che in astratto possono intervenire. La circostanza che nel caso concreto sia intervenuto il solo Agente della riscossione munito di un titolo che non gli avrebbe consentito di coltivare in via autonoma l'espropriazione, sarebbe stata irrilevante a fronte di un'opposizione all'esecuzione che avesse mirato a contestare il diritto del procedente in modo specifico, lasciando però inalterata la possibilità per altri eventuali creditori muniti di titolo esecutivo di coltivare la procedura.

Ciò si ricava, in primo luogo, dal tenore letterale della norma, che, laddove fa riferimento a "*l'interesse comune dei creditori*", appare rivolta a tutti i possibili creditori.

In secondo luogo, dalla considerazione che, altrimenti ragionando, si darebbe la stura ad un privilegio "*soggettivamente intermittente*": applicabile a seconda del soggetto che intervenga nell'esecuzione.

Situazione, questa, inaccettabile per le conseguenze che andrebbe a creare, laddove il ricavato dalla vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori.

Si ipotizzi, a titolo di esempio, che nell'odierna esecuzione sia intervenuto anche un altro creditore, munito però di ipoteca di secondo grado: il creditore procedente avrebbe diritto di prelazione nei confronti dell'agente della riscossione, ma non nei confronti di dell'intervenuto ipotecario di secondo grado; l'agente della riscossione, tuttavia, in forza dell'ipoteca di primo grado, avrebbe diritto di soddisfarsi con priorità rispetto all'intervenuto, ipotecario di secondo grado.

Appare chiaro, quindi, che ciascuno creditore vanterebbe un titolo di prelazione nei confronti di uno solo degli altri creditori, senza possibilità di predisporre il progetto di distribuzione: si creerebbe un cortocircuito che renderebbe impossibile individuare il creditore che, in assoluto, abbia diritto a soddisfarsi in via prioritaria.

In conclusione, non appare sistematicamente accettabile un privilegio opponibile soltanto a taluni creditori e non ad altri, laddove il nostro ordinamento ha predisposto, invece, un sistema di



soluzione dei conflitti fra privilegi di carattere oggettivo, cioè basato su una graduazione degli stessi.

In conclusione, la contestazione distributiva proposta da Satta Giuseppino deve essere rigettata e il progetto di distribuzione deve dichiarato esecutivo.

P.Q.M.

visto l'art. 512 c.p.c.;

rigetta l'opposizione distributiva;

dichiara esecutivo il progetto di distribuzione;

manda al delegato per l'emissione dei pagamenti, decorso il termine per la proposizione di ulteriori gravami.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato alla vendita.

Oristano, 14 settembre 2018

Il Giudice dell'Esecuzione

dott. Gaetano Savona

